

L'intervento del Fondo di garanzia per garantire liquidità alle imprese nella fase di crisi da Covid

Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19, le imprese si sono trovate improvvisamente di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili si sono scontrate con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità che ha messo a rischio la loro situazione economica a breve e medio termine.

Alle banche e agli altri intermediari finanziari spettava un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 mantenendo costante il flusso di credito all'economia e aiutando le imprese a pagare i propri fornitori e dipendenti.

In tale contesto, al fine di incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche, sono stati emanati il DL 18/2020 (DL Cura Italia) e il successivo DL 23/2020 (DL Liquidità) che hanno ampliato e semplificato in modo significativo l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, il principale strumento di sostegno alle imprese italiane.

Fra le misure più importanti, in vigore sino al 30 giugno 2021, si evidenziano:

1. la gratuità della garanzia, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo stesso;
2. l'innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa a 5 milioni di euro;
3. l'ammissibilità delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 - c.d. midcap (in seguito alla Legge di Bilancio 2021, ammissibili solo le midcap con un numero di dipendenti non superiore a 249);
4. l'ammissibilità delle imprese agricole;
5. l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione dei debiti in essere;
6. l'innalzamento delle percentuali di copertura:
 - a) al 100% per i finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi dell'impresa o al doppio delle spese per il personale (come risultanti da bilancio depositato, da dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione o anche autocertificati) e comunque non superiore ad euro 30.000.

Per questi finanziamenti, la durata massima è pari a 15 anni e il rimborso del capitale non inizia prima di 24 mesi. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l'esito dell'istruttoria del Fondo;
 - b) al 90% per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e di importo non superiore al doppio della spesa per salari che l'impresa ha sostenuto nel 2019 o al 25% del fatturato totale del 2019 o al fabbisogno di liquidità prospettico, ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii (di seguito "Quadro Temporaneo");
 - c) all'80% per i finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione dei debiti in essere e per tutti gli altri finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del Regolamento "de minimis" (Reg. UE 1407/2013) o del Regolamento "d'esenzione" (Reg. UE 651/2014 – GBER).

7. l'accesso all'intervento del Fondo senza l'applicazione del modello di rating del Fondo;
8. l'ammissibilità delle imprese che presentano esposizioni classificate dalla banca come 'inadempienze probabili' o 'scadute o sconfinanti deteriorate', purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 ovvero ci siano alcune condizioni per il "rientro in bonis";
9. l'allungamento automatico delle garanzie in essere in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l'emergenza coronavirus;
10. la concessione di una garanzia sussidiaria sui finanziamenti non già garantiti dal Fondo che hanno beneficiato delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del DL Cura Italia;
11. rimozione delle limitazioni previste dall'art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana;
12. semplificazione delle procedure relative alle verifiche antimafia.

A partire dall'entrata in vigore del DL Cura Italia del 17/03/2021 e fino alla pubblicazione del DL Sostegni del 25/05/2021, sono state accolte oltre 2,1 milioni di operazioni, per un importo finanziato di 163,9 mld e un importo garantito di 135,7 mld, di cui:

- 1.143.653 per operazioni lettera m di importo fino a 30 mila, per un importo finanziato e garantito di 22,3 mld;
- 492.544 moratorie per garanzie sussidiarie, per un importo finanziato di 12,8 mld e un garantito di 4,2 mld;
- 486.720 altre operazioni, per un importo finanziato di 128,8 mld e un garantito di 109,2 mld.

Flusso 17/03/2020 - 31/12/2020	N. operazioni		Importo finanziato		Importo garantito	
	n.	%	€	%	€	%
Percentuale copertura 100% per finanziamenti fino a 30 mila ammessi automaticamente senza attendere istruttoria del Gestore	1.050.118	67,1%	20.519.055.193,04	17,1%	20.519.055.193,04	19,9%
Moratorie garanzie sussidiarie di cui all'art. 56 del DL Cura Italia	196.775	12,6%	3.916.073.546,65	3,3%	1.292.304.270,39	1,3%
Altre operazioni	318.246	20,3%	95.659.116.561,84	64,5%	81.321.648.407,79	78,9%
Totale	1.565.139	100,0%	120.094.245.301,53	100,0%	103.133.007.871,23	100,0%

Flusso 01/01/2021 - 25/05/2021	N. operazioni		Importo finanziato		Importo garantito	
	n.	%	€	%	€	%
Percentuale copertura 100% per finanziamenti fino a 30 mila ammessi automaticamente senza attendere istruttoria del Gestore	93.535	16,8%	1.760.774.172,16	4,0%	1.760.774.172,16	1,7%
Moratorie garanzie sussidiarie di cui all'art. 56 del DL Cura Italia	295.769	53,0%	8.869.160.814,01	20,2%	2.926.823.068,62	2,8%
Altre operazioni	168.474	30,2%	33.172.435.527,82	75,7%	27.898.595.699,66	27,1%
Totale	557.778	100,0%	43.802.370.513,99	100,0%	32.586.192.940,44	31,6%

Stock 25/05/2021	N. operazioni		Importo finanziato		Importo garantito	
	n.	%	€	%	€	%
Percentuale copertura 100% per finanziamenti fino a 30 mila ammessi automaticamente senza attendere istruttoria del Gestore	1.143.653	53,9%	22.279.829.365,20	13,6%	22.279.829.365,20	16,4%
Moratorie garanzie sussidiarie di cui all'art. 56 del DL Cura Italia	492.544	23,2%	12.785.234.360,66	7,8%	4.219.127.339,02	3,1%
Altre operazioni	486.720	22,9%	128.831.552.089,66	78,6%	109.220.244.107,45	80,5%
Totale	2.122.917	100,0%	163.896.615.815,52	100,0%	135.719.200.811,67	100,0%

Focus imprese mid cap

Il DL Cura Italia ha esteso l'ammissibilità delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499. La Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1° marzo 2021 ha previsto l'ammissibilità delle midcap con numero dei dipendenti non superiore a 249 non più garantibili ai sensi del DL Sostegni bis.

Nel rispetto dei disposti normativi, le operazioni garantite riferite a imprese midcap sono state:

- fino al 31/12/2020, 12.299 operazioni, per un importo finanziato di 18,2 mld e un garantito di 15,6 mld;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, 2.063 operazioni, per un importo finanziato di 2,6 mld e un garantito di 2,2 mld;
- dal 1° marzo al 25 maggio 2021, 1.279 operazioni, per un importo finanziato di 1,4 mld e un garantito di 1,1 mld.

<i>Small mid cap</i>	N. operazioni		Importo finanziato	Importo garantito
	n.		€	€
Flusso 17/03/2020 - 31/12/2020	12.299		18.213.778.130,91	15.625.703.897,08
Flusso 01/01/2021 - 28/02/2021	2.063		2.609.162.331,47	2.216.429.743,31
Flusso 01/03/2021 - 25/05/2021	1.279		1.429.159.690,40	1.206.419.643,51
Stock 25/05/2021	15.641		22.252.100.152,78	19.048.553.283,90

Focus operazioni di rinegoiazione e consolidamento

Il DL Cura Italia ha esteso l'ammissibilità alle operazioni di rinegoiazione e/o consolidamento dei debiti pregressi, con la concessione di un credito aggiuntivo di almeno il 10% (fino a giugno 2020) successivamente innalzato ad almeno il 25%.

Fino al 25 maggio 2021 sono state garantite 128.382 operazioni di rinegoiazione e/o consolidamento, per un importo finanziato di 31,5 mld e un garantito di 20,4 mld. L'incremento del credito aggiuntivo è stato del 54,1%, passando da 20,4 mld a 31,5 mld.

<i>Rinegoiazione e consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno 10%/25%</i>	N. operazioni	Importo finanziato	Importo garantito	Importo finanziato originario	Incremento credito aggiuntivo
	n.	€	€	€	%
Flusso 17/03/2020 - 31/12/2020	82.593	22.725.372.167,57	18.108.263.970,28	14.378.047.151,52	58,1%
Flusso 01/01/2021 - 25/05/2021	45.789	8.769.614.812,28	6.980.824.518,70	6.058.304.523,45	44,8%
Stock 25/05/2021	128.382	31.494.986.979,85	25.089.088.488,98	20.436.351.674,97	54,1%

Focus imprese attive nel settore agricolo

La legge 5 giugno 2020, n. 4 di conversione, con modificazioni, del DL Liquidità ha reso ammissibili alla garanzia le imprese agricole.

Fino al 25 maggio 2021, sono state accolte 48.968 operazioni, per un importo finanziato di 3,5 mld e un garantito di 2,6 mld.

<i>Imprese agricole</i>	N. operazioni	Importo finanziato	Importo garantito
	n.	€	€
Flusso 20/07/2020 - 31/12/2020	21.637	1.602.163.528,84	1.267.292.435,21
Flusso 01/01/2021 - 25/05/2021	27.331	1.869.780.239,83	1.317.727.045,29
Stock 25/05/2021	48.968	3.471.943.768,67	2.585.019.480,50

Ai sensi del DL Sostegni bis, è stata prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dai DL Cura Italia e DL Liquidità e sono state apportate le seguenti modifiche all'impianto normativo precedentemente descritto:

1. ammissibilità delle sole PMI (cfr. precedente punto 3), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DL. Viene eliminata la possibilità, per le midcap con numero di dipendenti non superiore a 249, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Tali imprese potranno accedere solo alla garanzia di SACE. La disposizione riguarda anche le operazioni che alla data di entrata in vigore del DL erano state presentate al Fondo, ma non ancora deliberate. Tale tipologia di imprese resta comunque ammissibile all'intervento del Fondo nell'ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;
2. riduzione delle percentuali di copertura, a partire dal 1° luglio 2021 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea:

- a) al 90% per i finanziamenti di importo non superiore ad euro 30.000 di cui al precedente punto 6.a).

In virtù della riduzione della copertura, sono riviste anche le condizioni economiche massime applicabili.

Infine, sono nuovamente ammissibili su questa misura gli enti non commerciali;

- b) all'80% per gli altri finanziamenti di cui al precedente punto 6.b) con contestuale aumento della durata massima da 6 a 10 anni;

- 3. possibilità di estensione della durata delle garanzie in essere fino a 10 anni in relazione ai finanziamenti garantiti ai sensi del Quadro temporaneo, anche tale allungamento è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea e non si prevede alcuna riduzione delle coperture;

Per l'attuazione dei precedenti punti sono destinati 1.860,2 milioni per il 2021.

- 4. previsione di condizioni specifiche per la garanzia su portafogli di finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti (copertura più alta, ammontare massimo superiore, periodo di ramp up più lungo, ecc.). Si tratta di un potenziamento, rispetto all'ordinaria attività del Fondo sui portafogli di finanziamenti, dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti fino a 499. In particolare, si prevede che:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni;
- b) i finanziamenti inclusi devono avere durata compresa tra 6 e 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del Fondo e la probabilità di default utilizzata è quella calcolata dal soggetto richiedente la garanzia sulla base dei propri modelli interni;
- d) la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti (contro l'attuale 8%), con una copertura dell'80% sulle perdite relative ai singoli finanziamenti.

Alla misura è destinato 1 miliardo;

- 5. per i finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di sostegno perviste dall'art. 56 del DL Cura Italia, possibilità di ulteriore estensione fino al 31 dicembre 2021 del periodo di "moratoria", limitatamente alla sola quota capitale;

Infine il DL Sostegni bis, sempre in materia di Fondo di garanzia, ha previsto l'istituzione di una sezione speciale del Fondo stesso destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond).

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Per l'attuazione della misura è previsto un decreto del MISE di concerto con il MEF. Alla misura sono destinati 100 milioni annui per il 2021 e il 2022.

Allegato – Schema modifiche introdotte dal DL Sostegni bis al regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dai DL Cura Italia e DL Liquidità

Operazioni di importo fino a 30 mila lettera m DL Liquidità			
	Ante emergenza fino al 16/03/2020	DL Cura Italia e DL Liquidità dal 17/03/2020 al 30/06/2021	DL Sostegni bis dal 01/07/2021 al 31/12/2021
Importo Massimo	Misura non prevista ante emergenza	30 mila per impresa	30 mila per impresa
% massima garantita		100%	90%
Durata Massima		15 anni	15 anni
Commissione		Gratuita su tutto il territorio nazionale	Gratuita su tutto il territorio nazionale

Altre operazioni finanziarie					
	Ante emergenza fino al 16/03/2020	DL Cura Italia e DL Liquidità dal 17/03/2020 al 30/06/2021 Temporary Framework	DL Cura Italia e DL Liquidità dal 17/03/2020 al 30/06/2021 De minimis / Esenzione	DL Sostegni bis dal 01/07/2021 al 31/12/2021 Temporary Framework	DL Sostegni bis dal 01/07/2021 al 31/12/2021 De minimis / Esenzione
Importo Massimo	fino a 2,5 mln per impresa	fino a 5,0 mln per impresa	fino a 5,0 mln per impresa	fino a 5,0 mln per impresa	fino a 5,0 mln per impresa
% massima garantita	80%	90%	80%	80%	80%
Durata Massima	non definita	6 anni	non definita	10 anni	non definita
Commissione	0,25% Micro 0,5% Piccola 1% Media impresa Gratuita imprese mezzogiorno	Gratuita su tutto il territorio nazionale	Gratuita su tutto il territorio nazionale	Gratuita su tutto il territorio nazionale	Gratuita su tutto il territorio nazionale

Operazioni riferite a imprese Mid cap

	Ante emergenza fino al 16/03/2020	DL Cura Italia e DL Liquidità dal 17/03/2020 al 28/02/2021	Legge di bilancio 2021 dal 01/03/2021 al 24/05/2021	DL Sostegni bis data pubblicazione 25/05/2021
Numero dipendenti	Ammissibili su portafogli di finanziamento e minibond. Intervento non previsto loan by loan	fino a 499	fino a 249	Dal 25/05/2021 non è possibile garantire imprese mid cap loan by loan. Ammissibili su portafogli di finanziamento e minibond come da normativa ante emergenza
Importo Massimo		fino a 5,0 mln per impresa	fino a 5,0 mln per impresa	
% massima garantita		90%	90%	
Durata Massima		6 anni	6 anni	
Commissione		Gratuita su tutto il territorio nazionale	Gratuita su tutto il territorio nazionale	